



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 825/2023**, avente ad oggetto: **contratti bancari**

TRA

Parte_1 (P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t. *Parte_2* (C.F.: *C.F._1*), **quest'ultimo anche in proprio**, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Vincenzo Gifoli, Francesco Tata e Andrea Tata, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio legale Tata, sito in Salerno alla via G.B. Vitagliano n. 20;

- **PARTE OPPONENTE**

E

Controparte_1 (P.IVA: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paola Fiorillo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Gius. De Jacobis n. 3, elettivamente domicilia;

- **PARTE OPPOSTA**

NONCHE'

Controparte_2 (P.IVA: *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante p.t., **e per essa quale procuratrice** *Controparte_3*

CP_4 (P.IVA: **P.IVA_4**), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dagli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, presso il cui studio, sito in Roma alla via Barberini n. 47, elettivamente domicilia;

- **TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del **25/6/2026**, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La **Parte_1** **in persona del legale rappresentante p.t.** **Pt_2**

[...] , **quest'ultimo anche in proprio**, hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3177/2022, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, la prima quale debitrice principale ed il secondo in qualità di garante, della somma di € 37.409,99, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 22593 di € 25.000,00 dell'11/8/2020, da linea di credito regolata in portafoglio SBF disponibile (anticipo fatture) n. 29463 per € 15.000,00 e da scoperto di conto corrente.

Parte opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione, che la opposta ha azionato in via monitoria i saldi creditori derivanti da tre contratti bancari, dai quali ha receduto cumulativamente in modo arbitrario ed abusivo, in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.; che, infatti, la **CP_1** stessa ha attestato che la linea di credito regolata in portafoglio SBF disponibile (anticipo fatture) n. 29463 per € 15.000, non è stata superata nel suo limite pattiziamente convenuto (la **Parte_1** ha un saldo debitore di appena € 2.144,37), e, in relazione al mutuo chirografario, non ha attestato l'inadempienza; che se è vero che la **CP_1** può recedere, altrettanto vero è che la revoca è stata esercitata secondo modalità e tempi che non

rispondono ad un interesse meritevole di tutela della *Parte_3*, ma è solo funzionale allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** *Parte_1* **in persona del legale rappresentante p.t.** *Parte_2*, **quest'ultimo anche in proprio** hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3177/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati VINCENZO GIFOLI, FRANCESCO TATA e ANDREA TATA, che se ne sono dichiarati anticipatari.

Si costituiva in giudizio **la** *Controparte_1*

[...] deducendo: che il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo va espletato ai sensi dell'art. 5, co. 4, D.Lgs. n. 28/2010, dopo l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza; che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, essa ha depositato la documentazione comprovante le comunicazioni con le quali informava gli opposenti dei loro gravi inadempimenti, e ne chiedeva il puntuale adempimento; che sebbene i rapporti bancari in essere tra le parti hanno ad oggetto un mutuo chirografario ed un anticipo fatture, con annesso scoperto di conto corrente, tuttavia tutti erano stati richiesti per finanziare l'attività commerciale della società; che evidenti ragioni di prudenza e di buona gestione del rapporto di conto corrente e degli affidamenti concessi, hanno imposto, quindi, alla *Parte_3* di agire in via cautelare, sospendendo l'ulteriore utilizzo degli affidi, per poi comunicare agli opposenti, a fronte del perdurare dell'esposizione, l'inevitabile recesso dalle aperture di credito concesse; che proprio l'assenza del benché minimo riscontro positivo da parte della *Parte_1* e del suo fideiussore

Parte_2 , alle numerose richieste di rientro dallo scoperto rivolte dalla *Parte_3* , legittima pienamente l'operato da essa tenuto; che, come documentato, alla data del 15/11/2022, le posizioni debitorie erano le seguenti: € 21.012,73 per il mutuo chirografario (capitale ed interessi), € 2.144,37, pari al saldo debitorio del conto corrente ed € 14.252,89 per la restituzione della somma anticipata su fatture SBF; che la misura della sospensione del credito adottata, inizialmente, nei confronti della *Pt_1* [...] costituisce una misura temporanea e ben distinta dal recesso, avvenuto solo in data 15/11/2022; che, dunque, essa non ha tenuto alcuna condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede; che l'opposizione proposta da *Parte_2* in proprio è inammissibile, avendo questi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** *Controparte_1* [...] ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3177/2022; in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di € 37.409,99 oltre interessi come da domanda, o della minor somma che, salvo gravame, sarà ritenuta dovuta, all'esito della istruttoria compiuta; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione "*ratione temporis*" applicabile, essendo stato il presente giudizio instaurato nel Gennaio del 2023, la quale a tanto provvedeva **(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 05/6/2024).**

Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva

rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.

Con comparsa depositata telematicamente il 09/10/2024 si costituiva in giudizio **la** *Controparte_2* **e per essa quale procuratrice** [...]

Controparte_5 deducendo: che, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 05/8/2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, la *Controparte_6*

[...] le ha ceduto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 06/5/1996 e il 30/5/2024; che di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10/8/2024; che in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 130 del 30/4/1999; che ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web <https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/> fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti; che unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti a

Controparte_2 ai sensi dell’articolo 1263 del Codice Civile i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, ulteriore rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione e alla iscrizione del medesimo avviso di cessione nel registro delle imprese del cessionario; che, dunque, essa è subentrata nei diritti della opposta, tra cui quello di credito sotteso al Decreto Ingiuntivo opposto.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** *Controparte_2* **e per essa quale**
procuratrice *Controparte_5* ha concluso riportandosi alle
difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.

All'udienza del **25/6/2026**, fissata per la precisazione delle conclusioni e
tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse
conclusionali e memorie di replica.

SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE

1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è
procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di
mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010
nella formulazione "*ratione temporis*" applicabile al presente giudizio,
introdotto nel Gennaio del 2023 (**cfr. verbale negativo di mediazione
depositato telematicamente da parte opposta il 05/6/2024**).

2. - Fermo quanto innanzi esposto, deve poi ritenersi provata la titolarità
attiva del credito azionato in via monitoria in capo alla terza intervenitrice
Controparte_2 affermatasi cessionaria dello stesso.

Invero, da un lato gli opposenti non hanno sollevato alcuna contestazione -
neppure generica - successivamente alla costituzione in giudizio di
quest'ultima, avvenuta il 09/10/2024 - e, dall'altro lato, essa ha depositato
documentazione contabile (**cfr. estratti conto relativi ai rapporti bancari
intrattenuti dalla** *Parte_1* **con la cedente all.ti alla seconda
memoria istruttoria della terza intervenitrice**), di cui non può
evidentemente che essere nella disponibilità quale cessionaria (art. 1262
c.c.), nonché la dichiarazione proveniente dalla *Controparte_7*
attestante l'avvenuto trasferimento dei crediti posti alla base della domanda
monitoria in favore della *Controparte_2* (**cfr. all. della seconda
memoria istruttoria della terza intervenitrice**).

Quanto poi alla inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione in blocco del 05/8/2024, oltre a non avere sollevato gli opposenti alcuna contestazione neppure su questo aspetto, ritiene questo Tribunale che i criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 10/8/2024 (**cfr. all. alla comparsa di intervento**) siano oggettivi e sufficientemente chiari da consentire di ritenervi inclusi anche i crediti oggetto di ingiunzione, riferendosi essi a crediti “...derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 6 maggio 1996 e il 30 maggio 2024 (i “Crediti”).” ed essendo i crediti di cui al presente giudizio corrispondenti a tutti i suddetti requisiti.

A ciò deve aggiungersi, poi, la condotta processuale della opposta, valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., la quale successivamente all'intervento in giudizio della cessionaria non ha depositato alcuna nota di trattazione scritta o altri scritti difensivi, palesando così un disinteresse per l'esito del processo che si spiega solo in considerazione del fatto che essa non è più titolare del credito fatto valere con ricorso per Decreto Ingiuntivo.

3. - Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione verte intorno ad **un unico motivo**, consistente nel fatto che la Banca opposta avrebbe receduto cumulativamente, in modo arbitrario ed illegittimo, da tutti i tre rapporti bancari posti alla base della domanda monitoria (mutuo chirografario, anticipo su fatture SBF e conto corrente), laddove la situazione debitoria della Parte_1 non era tale da giustificare un siffatto comportamento, contrastante con gli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

3.1. - Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

Infatti, in primo luogo occorre rilevare che la doglianza degli opposenti risulta generica, non essendo sufficiente a dimostrare la natura abusiva o arbitraria del recesso dai rapporti contrattuali bancari da parte della CP_8

il fatto che la linea di credito regolata in portafoglio SBF disponibile (anticipo fatture) n. 29463 per € 15.000,00 al momento del recesso cumulativo (**cfr. all. 5 della produzione di parte opposta**) non fosse stata superata nel suo limite pattuito, avendo la società una debitoria di soli € 2.144,37 a quella data. Invero, dalla lettura della lettera a/r inviata dalla Banca opposta agli opposenti il 15/11/2022 risulta che a quella data la **Parte_1** fosse già inadempiente rispetto al pagamento di ben n. 12 rate relativamente al mutuo chirografario n. 22593 (per un totale di € 21.017,73), mentre per il conto corrente n. 06/01/0063082 era a debito di € 2.144,37, ragion per cui la complessiva situazione debitoria della società opponente giustificava il legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della **CP_1** anche considerato che per mantenere in essere l'apertura di credito SBF è necessario che - secondo criteri prudenziali - il soggetto affidato possa ritenersi meritevole di continuare a fruire della messa a disposizione del credito.

4. - Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 3177/2022 va confermato.

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

5. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, **sono poste a carico della Parte_1 e di Parte_2 in solido tra loro** e, considerate la natura, il valore (€ 37.498,99, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio; € 602,00 per la fase introduttiva; € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

6. - Infine, stante il disposto dell'articolo 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo gli opposenti partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (**cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 05/6/2024**), essi vanno condannati al versamento, in solido tra loro, all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1)** Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3177/2022;
- 2)** Condanna *Parte_1* e *Parte_2* alla refusione, in solido tra loro, in favore della *Controparte_1* [...] e della *Controparte_2* e per essa quale procuratrice della *Controparte_5* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3)** Condanna *Parte_1* e *Parte_2* al versamento, in solido tra loro, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Così deciso in Salerno **il 19/10/2026**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo